



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte
contemporanee
Servizio III
Pianificazione e qualità del paesaggio

AI DIRETTORI REGIONALI
LORO SEDI

Prot. n. DG/ PARC /22.01.00/8827

del 6 luglio 2009

OGGETTO: Articolo 1, comma 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante “*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*”. - Sanzione pecuniaria aggiuntiva – Modalità di versamento.

AI SOPRINTENDENTI
LORO SEDI

E p.c.

Al Capo di Gabinetto
Dr. Salvatore Nastasi
S E D E

Al Capo dell'ufficio Legislativo
Consigliere Mario Luigi Torsello
S E D E
(rif. nota n. 3337 del 17 febbraio 2009)

Come è noto, l'articolo 1, comma 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 prevede la possibilità di richiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa.

La lettera b) del medesimo comma 37 pone quale condizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica il pagamento da parte dei trasgressori

- 1) della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del Codice, maggiorata da un terzo alla metà;
- 2) di una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1, tra un minimo di tremila euro ad un massimo di cinquantamila euro.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte
contemporanee*

Servizio III

Pianificazione e qualità del paesaggio

Per questa ultima sanzione la norma prevede che essa sia riscossa dal Ministero dell'economia delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per rendere effettivamente applicabile la disposizione, è quindi necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisca le modalità di riscossione e individui le competenti unità previsionali per la riassegnazione delle somme riscosse a questa Amministrazione.

A riguardo il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale del bilancio- Ufficio XI, con nota n. 11508 del 9 febbraio 2009 ha comunicato che le somme provenienti dalle sanzioni pecuniarie aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 2 della citata legge n. 308/2004 dovranno essere versate al Capo VIII°, u.p.b. 2.1.5.1, capitolo 2299 "Sanzioni inflitte per lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa – articolo 02 "Sanzione pecuniaria aggiuntiva" dell'Entrata del bilancio dello Stato.

Su specifica richiesta di questa Direzione, con successiva nota n. 46996 del 4 maggio 2009 il medesimo Ispettorato ha precisato che i versamenti dovranno essere effettuati tramite la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, mediante operazione effettuata nella tesoreria stessa, ovvero dietro versamento sul conto corrente postale intestato alla medesima (con l'indicazione della causale del versamento e del suindicato capitolo/articolo d'entrata), oppure mediante bonifico bancario.

Saranno le Sezioni di tesoreria a fornire ulteriori informazioni di dettaglio circa le modalità di attuazione delle operazioni di versamento.

Si invitano le SS.LL. a voler curare la massima diffusione della presente circolare presso i competenti uffici regionali e comunali.

Sarà altresì cura delle SS.LL. fornire ogni utile informazione a riguardo ai soggetti pubblici e/o privati che lo richiedano.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito WEB della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Architetto Francesco Prosperetti)